

Piani attuativi: quando è legittima l'approvazione da parte della Giunta comunale

5 Settembre 2014

Il TAR Veneto (sez. II, 9/7/2014, n. 986) è intervenuto sulla questione dell'approvazione dei piani attuativi da parte della Giunta comunale come disposto dall'art. 5, comma 13 del Decreto Legge 70/2011 nell'ambito della "normativa nazionale quadro per la riqualificazione incentivata delle aree urbane degradate" (art. 5, commi da 9 a 14 del Decreto Legge 70/2011, convertito dalla Legge 106/2011).

In particolare la norma prevede che, in caso di mancata emanazione da parte delle Regioni a statuto ordinario di una normativa attuativa nel termine di 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione, sia attribuita alla Giunta comunale (anziché al Consiglio) la competenza alla approvazione dei piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale.

Nella premessa che il Veneto non ha dato attuazione alla normativa sulla riqualificazione urbana del DL 70/2011, il TAR ha evidenziato che il presupposto fondamentale per l'applicazione della norma - che rappresenta una deroga al normale ordine delle competenze fissato dal Testo Unico Enti Locali (D.lgs. 267/2000) - è la conformità del contenuto del piano attuativo al PRG. La norma infatti ha la finalità di accelerare e semplificare il procedimento di approvazione dei piani attuativi nei casi in cui non introducano variazioni ai contenuti dello strumento urbanistico sovraordinato.

Da ciò deriva che non sussiste un reale pregiudizio per le funzioni del Consiglio comunale e dei singoli consiglieri, soprattutto quelli facenti parte della minoranza politica (che nel caso di specie avevano impugnato il piano attuativo approvato dalla Giunta), poiché essi hanno comunque partecipato alla approvazione del PRG al quale il piano attuativo è risultato conforme.

[In allegato la sentenza del TAR Veneto n. 986/2014](#)

[17466-Sentenza TAR Veneto 986_2014.pdf](#) [Apri](#)